



ORDINANZA N. 41 DEL 2023

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
VISTO l'art. 7, comma I del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art. 10 del D.Lgs. n.169/2016;
VISTO il D.M. n. 41 del 01/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di nomina del Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
VISTA l' Ordinanza AdSP MTC n. 37/2023 con la quale, al fine di consentire il prosieguo delle attività di visite guidate al molo San Vincenzo, come da richiesta del comune di Napoli, è stata prorogata di un ulteriore anno la precedente Ordinanza n. 51/2022 la cui vigenza era stabilita al 31 agosto 2023;
ATTESO che, all'art. 1 dell'ordinanza AdSP MTC n. 37/2023 è stato erroneamente trascritto che: *...." la vigenza dell'ordinanza n. 51/2022 del 3 giugno 2022, prevista per il 31 agosto 2022, è prorogata fino al 31 agosto 2023"*;
VERICATO che la data di effettiva di vigenza dell'ordinanza n. 51/2022 era stata fissata al 31 agosto 2023 e che, di conseguenza, la proroga di un anno della stessa coincide con la data del 31 agosto 2024;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una modifica dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 37/2023, al fine di attribuire alla stessa la giusta vigenza;
PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE
Dr. Ugo VESTRI

1

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art/10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, la vigenza dell'Ordinanza n. 51/2022 del 3 giugno 2022, prevista per il 31 agosto 2023, è prorogata al **31 agosto 2024**.

Art. 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data di emissione della stessa.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose derivanti dalla inosservanza del presente provvedimento, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili.

26 GIU. 2023

IL PRESIDENTE

7

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283257
segreteriagenerale@porto.napoli.it
PEC protocollo generale@cert.porto.na.it
www.adsptirrenocentrale.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111
autoritaportuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633